



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 83/21
Lussemburgo, 19 maggio 2021

Sentenza nella causa T-628/20
Ryanair DAC/Commissione (Spagna - Covid-19)

Il fondo di sostegno alla solvibilità delle imprese strategiche spagnole che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19 è conforme al diritto dell'Unione

La misura in questione, destinata all'adozione di misure di ricapitalizzazione e con una dotazione finanziaria di EUR 10 miliardi, costituisce un regime di aiuti di Stato, ma è proporzionata e non discriminatoria

Nel luglio 2020, la Spagna ha notificato alla Commissione europea un regime di aiuti volto all'istituzione di un fondo di sostegno alla solvibilità delle imprese strategiche spagnole che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19. Tale fondo di sostegno è autorizzato ad adottare diverse misure di ricapitalizzazione a favore delle imprese non finanziarie, stabilite e aventi i loro principali centri di attività in Spagna, che siano considerate sistemiche o strategiche per l'economia spagnola¹. La dotazione finanziaria di detto regime di aiuti, finanziata dal bilancio dello Stato, è stata fissata in EUR 10 miliardi fino al 30 giugno 2021.

Ritenendo che il regime notificato costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha valutato quest'ultimo alla luce della sua comunicazione del 19 marzo 2020, intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»². Con decisione del 31 luglio 2020, la Commissione ha dichiarato il regime notificato compatibile con il mercato interno, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE³. In forza di tale disposizione, gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro possono, a determinate condizioni, essere considerati compatibili con il mercato interno.

La compagnia aerea Ryanair ha proposto un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione, il quale è tuttavia respinto dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale dell'Unione europea. In tale contesto, quest'ultima esamina la compatibilità con il mercato interno del regime di aiuti di Stato adottato al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE⁴. Il Tribunale precisa, inoltre, l'articolazione tra le norme relative agli

¹ Per poter beneficiare del regime di aiuti in questione, le imprese menzionate devono, in ogni caso, soddisfare le altre condizioni di ammissibilità cumulative previste da detto regime e, quindi, dimostrare: i) di avere serie difficoltà a rimanere in attività senza un sostegno pubblico temporaneo; ii) che la cessazione forzata delle loro attività avrebbe un elevato impatto negativo sull'attività o sull'occupazione a livello nazionale o regionale; iii) che la loro sostenibilità a medio e a lungo termine sia assicurata da un piano di sostenibilità che indichi il modo in cui esse potrebbero superare la crisi e che descriva l'uso prospettato dell'aiuto pubblico; iv) di aver pianificato un calendario previsionale di rimborso del sostegno statale erogato dal fondo; v) di non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019; vi) di non poter ottenere un finanziamento privato attraverso le banche o i mercati finanziari, se non a un costo che comprometterebbe la loro sostenibilità.

² Comunicazione C/2020/1863 (GU 2020, C 91 I, pag. 1), modificata il 3 aprile 2020 (GU 2020, C 112 I, pag. 1), il 13 maggio 2020 (GU 2020, C 164, pag. 3) e il 29 giugno 2020 (GU 2020, C 218, pag. 3).

³ Decisione C(2020) 5414 final relativa all'aiuto di Stato SA.57659 (2020/N) – Spagna – COVID-19 – Fondo di ricapitalizzazione.

⁴ Nella sua sentenza del 17 febbraio 2021, Ryanair/Commissione, [T-238/20](#), il Tribunale ha proceduto a un esame analogo della legalità di un regime di aiuti di Stato adottato dalla Svezia al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 nel mercato svedese del trasporto aereo (v. il comunicato stampa n. [16/21](#)). Nella sua sentenza del 14 aprile 2021, Ryanair/Commissione (Finnair I; Covid-19), [T-388/20](#), il Tribunale ha proceduto, inoltre, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, all'esame di una misura di aiuto individuale adottata dalla Finlandia nel contesto della pandemia di Covid-19 (v. il comunicato stampa n. [53/21](#)).

aiuti di Stato e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito all'articolo 18, paragrafo 1, TFUE, nonché la nozione di «regime di aiuti» ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589⁵.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale procede, in primo luogo, a un controllo della decisione della Commissione alla luce del principio di non discriminazione, verificando se la differenza di trattamento istituita dal regime di aiuti di cui trattasi, nei limiti in cui va a beneficio delle sole imprese stabilite in Spagna e aventi i loro principali centri di attività in Spagna, sia giustificata da un obiettivo legittimo e se sia necessaria, adeguata e proporzionata per conseguirlo. Il Tribunale esamina altresì l'incidenza dell'articolo 18, paragrafo 1, TFUE, che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei trattati, senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste. Orbene, poiché l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, figura, secondo il Tribunale, tra le disposizioni particolari previste dai trattati, quest'ultimo esamina se il regime in questione possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi di tale disposizione.

Al riguardo, **il Tribunale conferma, da un lato, che l'obiettivo del regime di cui trattasi soddisfa i requisiti posti dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, dal momento che esso mira effettivamente a porre rimedio al grave turbamento dell'economia spagnola causato dalla pandemia di Covid-19. Inoltre, il Tribunale aggiunge che il criterio dell'importanza strategica e sistemica dei beneficiari dell'aiuto riflette effettivamente l'obiettivo dell'aiuto in questione.**

Il Tribunale constata, dall'altro lato, che la limitazione del regime di cui trattasi alle sole imprese non finanziarie che hanno un'importanza sistemica o strategica per l'economia spagnola, stabilite in Spagna e aventi i loro principali centri di attività nel suo territorio, è sia adeguata che necessaria per conseguire l'obiettivo di porre rimedio al grave turbamento dell'economia della Spagna. Secondo il Tribunale, tanto i criteri di ammissibilità al regime, quanto le modalità di concessione degli aiuti - consistenti nell'ingresso temporaneo dello Stato spagnolo nel capitale delle imprese interessate - nonché le restrizioni ex post previste da tale regime nei confronti dei beneficiari degli aiuti⁶ testimoniano la volontà della Spagna di sostenere le imprese realmente e stabilmente radicate nell'economia spagnola. **Tale approccio è coerente con l'obiettivo del regime volto a porre rimedio al grave turbamento dell'economia spagnola in una prospettiva di sviluppo di quest'ultima a medio e a lungo termine.**

Per quanto riguarda la **proporzionalità del regime di aiuti**, il Tribunale statuisce che, **nel prevedere modalità di concessione del beneficio di portata generale e multisettoriale, senza distinzione del settore economico interessato, la Spagna poteva legittimamente basarsi su criteri di ammissibilità volti a individuare imprese che presentino sia un'importanza sistemica o strategica per la sua economia che un legame permanente e stabile con quest'ultima.** Un diverso criterio di ammissibilità, che includa imprese che operano nel territorio spagnolo in qualità di semplici prestatori di servizi, non avrebbe, infatti, potuto assicurare la necessità di un radicamento stabile e duraturo dei beneficiari dell'aiuto nell'economia spagnola, la quale è alla base del regime di aiuti in questione.

Alla luce di tali constatazioni, il Tribunale conferma che l'obiettivo del regime di aiuti in questione soddisfa i requisiti della deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e che le modalità di concessione di tale aiuto non vanno al di là di quanto è

⁵ Ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), costituisce un regime di aiuti qualsiasi «atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito».

⁶ Si tratta, inter alia, di obblighi di trasparenza e di rendicontazione gravanti sulle autorità nazionali circa l'utilizzo dell'aiuto in questione e, fintantoché l'aiuto non sia stato parzialmente o integralmente rimborsato, del divieto di assumere rischi eccessivi o di perseguire un'espansione commerciale aggressiva finanziata dall'aiuto, di effettuare determinate concentrazioni o acquisizioni o di versare dividendi.

necessario per conseguire tale obiettivo. Pertanto, detto regime non viola il principio di non discriminazione e l'articolo 18, primo comma, TFUE.

In secondo luogo, il Tribunale esamina la decisione della Commissione alla luce della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento enunciate, rispettivamente, all'articolo 56 e all'articolo 58 TFUE. A tal riguardo, il Tribunale ricorda che la libera prestazione dei servizi non si applica tal quale al settore dei trasporti, il quale è soggetto a un regime giuridico particolare, di cui fa parte il regolamento n. 1008/2008⁷. Orbene, tale regolamento mira appunto a definire le condizioni di applicazione, nel settore del trasporto aereo, del principio della libera prestazione dei servizi. Ciò premesso, **la Ryanair non aveva, in ogni caso, dimostrato in che modo l'esclusione dall'accesso alle misure di ricapitalizzazione previste dal regime in questione fosse tale da dissuaderla dallo stabilirsi in Spagna o dall'effettuare prestazioni di servizi da tale paese o verso quest'ultimo.**

In terzo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso secondo cui la Commissione avrebbe violato il suo obbligo di bilanciamento tra gli effetti benefici dell'aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata. Al riguardo, il Tribunale rileva che un simile bilanciamento non è richiesto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, al contrario di quanto prescritto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e che, **stanti le circostanze del caso di specie, un simile bilanciamento non avrebbe ragion d'essere, atteso che il suo risultato si presume positivo.**

In quarto luogo, per quanto riguarda la qualificazione asseritamente erronea della misura di cui trattasi come un «regime di aiuti», il Tribunale statuisce che le disposizioni di diritto spagnolo individuate come base giuridica della misura in questione⁸ costituiscono atti di portata generale che disciplinano tutte le caratteristiche dell'aiuto di cui trattasi. Tali disposizioni consentono, di fatto, da sole, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, tanto la concessione individuale di aiuti alle imprese che ne hanno fatto domanda, quanto la definizione, in maniera generale e astratta, dei beneficiari dell'aiuto. Di conseguenza, **il Tribunale perviene alla conclusione che la Commissione non è incorsa in nessun errore di diritto nel qualificare l'aiuto in questione come regime di aiuti,** in applicazione dell'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589.

Il Tribunale, infine, respinge in quanti infondati i motivi di ricorso vertenti su una presunta violazione dell'obbligo di motivazione e constata che non è necessario esaminare la fondatezza del motivo di ricorso vertente sulla violazione dei diritti procedurali derivanti dall'articolo 108, paragrafo 2, TFU.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

⁷ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).

⁸ In particolare il Real Decreto-ley 25/2020, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, del 3 luglio (BOE n. 185, del 6 luglio 2020) e l'Acuerdo del Consejo de Ministros sobre el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Orden PCM/679/2020 del 23 luglio 2020) (BOE n. 201 del 24 luglio 2020).

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106